



Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale
Unici Nazionale



ZOOM

Legge di conversione Decreto Milleproroghe 2011

**Legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione
del Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011**

**Approfondimento n. 32
di Zoom**

Data: 15/03/2011

Indice

Ripristino di leggi abrogate riguardanti la cooperazione (art. 2 comma 50).....	14
5 per 1000 (art. 2, comma 1).....	15
Garanzie sui mutui (art. 2, comma 17-quater e 17-quinquies)	16
Proroga misure agevolative per alluvione in Veneto (art. 2 comma 2).....	18
Proroga misure agevolative per terremoto in Abruzzo (art. 2 comma 3).....	18
Autotrasporto (art. 2, commi 4-decies/terdecies)	18
Contributo unificato per controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (art. 2 comma 4-quinquiesdecies).....	21
Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti (art. 2 comma 49)	21
Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale (art. 2 comma 54)	21
Lavoratori licenziati da enti non commerciali (art. 2 comma 12-undecies).....	22
Centri autorizzati di assistenza agricola (art.2, comma 5-septies)	23
Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (art. 2, commi da 5-novies a 5-duodecies)	24
Internet point (art. 2 comma 19).....	24
Proroga e rivisitazione carta acquisti/social card (art. 2 commi 46, 47, 48)	25
Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto (art. 2, comma 5-bis).....	26
Impianti distribuzione di carburante (art. 2 comma 5).....	27



Quote latte (art. 2, comma 12-duodecies)	28
Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (art. 2, comma 16-sexies).....	28
Agevolazioni al settore cinematografico (art. 2 commi 4, 4-bis e 4-ter)	29

In **BLU** le modifiche apportate in sede di conversione

I provvedimenti in tabella, relativi all'articolo 1, sono stati prorogati
al 31 marzo 2011

PROVVEDIMENTO	VECCHIA SCADENZA
<p>Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile (articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>La proroga concerne il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve individuare le modalità di applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale (articolo 2, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)</p> <p>La legge finanziaria per il 2004, prevedeva originariamente che - nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale - nelle regioni che avevano emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa operasse, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. Il decreto-legge n. 207 del 2008 ha pertanto prorogato l'efficacia della norma per tutto il periodo d'imposta 2010.</p> <p>Analogamente, il comma 2 del già citato articolo 2 del decreto-legge n. 207 del 2008 ha modificato l'art. 2, comma 23, della legge n. 350 del</p>	<p>31 dicembre 2010</p>

<p>2003, il quale prevedeva originariamente che, entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni che avevano emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP avrebbero dovuto provvedere a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 207 del 2008 ha quindi prorogato tale termine a tutto il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2010 (31/12/2010).</p>	
<p>Taxi e NCC (articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73)</p> <p>E' prorogato il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e noleggio con conducente.</p>	31 dicembre 2010
<p>Concessione di garanzie sui finanziamenti per l'acquisto di veicoli pesanti, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996 (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010)</p> <p>Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 luglio 2009 ha istituito una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il citato decreto ministeriale 21 settembre 2010 ha esteso la possibilità di accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per l'acquisto di veicoli da parte di imprese che operano nel settore dell'autotrasporto per conto di terzi.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p>	31 dicembre 2010
<p>Interventi nel settore dell'autotrasporto (articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di</p>	31 dicembre 2010

<p>cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220)</p> <p>Il citato articolo 2, comma 250, della legge 191/2009 disciplina il Fondo per le esigenze indifferibili indicate nell'Elenco I alla medesima legge ove, fra l'altro, con uno stanziamento di 400 milioni di euro per il 2010, sono elencate disposizioni legislative recanti interventi in favore dell'autotrasporto. Il Fondo è stato rifinanziato mediante l'articolo 1, comma 40, della citata legge 220/2010, che, all'ultimo periodo, dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che siano stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci per 124 milioni di euro.</p> <p>In base all'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale dovevano essere utilizzati gli stanziamenti per il 2010 (400 milioni di euro) può essere prorogato fino al 31 dicembre 201.</p>	
<p>Deroghe ai regolamenti in materia di ammortizzatori sociali articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)</p> <p>La proroga riguarda la possibilità di emanare decreti ministeriali (di natura non regolamentare) per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali di specifici settori. Nella disciplina previgente, tali deroghe potevano essere stabilite con riferimento al biennio 2009-2010.</p> <p>I regolamenti oggetto delle eventuali deroghe transitorie sono quelli adottati in base alla normativa-quadro di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. 27 novembre 1997, n. 477. Tale disciplina-quadro riguarda la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti.</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Adempimenti dei sostituti d'imposta (articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)</p> <p>Si proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle</p>	<p>31 dicembre 2010</p>

prestazioni.	
<p>Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi (articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009)</p> <p>Differimento del termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009 per l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Si ricorda che, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del termine qui oggetto di differimento, il modello deve essere presentato entro tale data prorogata.</p>	31 dicembre 2009
<p>Carta di identità (articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)</p> <p>Proroga del termine a decorrere dal quale le carte di identità dovranno essere rilasciate munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare</p>	1° gennaio 2011
<p>Proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte (articolo 8-<i>quinquies</i>, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)</p> <p>La disposizione prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), di un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal Ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell'Agea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale; - definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione. <p>Il Commissario sarebbe dovuto restare in carica - ai sensi del decreto-legge n. 5 - sino al 31 dicembre 2010, ma l'approvazione dell'articolo 40-bis della legge n. 122 del 2010 ha comportato la proroga al 31 dicembre 2010 delle domande di rateizzazione e, di conseguenza, ha</p>	31 dicembre 2010

<p>reso necessario prorogare l'attività del soggetto chiamato a vagliarle.</p>	
<p>Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007)</p> <p>Il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009 fu approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007; ai sensi dell'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), esso fu prorogato per l'anno 2010, al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari (regolamento n. 1198/2006 e regolamento 20 novembre 2009), a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Stavolta si attinge, invece, allo stanziamento vigente ai sensi della legge n. 267 del 1991 (<i>Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante</i>) come determinato da ultimo in tabella C della legge di stabilità per il 2011.</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni (articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 19)</p> <p>Proroga del termine decorso il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono sopresse le Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; - ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo; - le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell'efficacia degli articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006; - sono comunque abrogati gli articoli sopra citati. 	<p>1° gennaio 2011</p>
<p>Proroga del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36)</p> <p>Si ricorda che l'ultima proroga al 31 dicembre 2010 era stata disposta dall'art. 15, comma 2-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, mentre precedentemente era stata disposta al 31 dicembre 2009 dall'art. 6,</p>	<p>31 dicembre 2010</p>

<p>comma I, del decreto-legge n. 208 del 2008.</p> <p>Occorre ricordare che il divieto suddetto non era previsto dalla direttiva comunitaria recepita n. 31/999/CE, ma era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.</p> <p>Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell'art. 4, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discarica per rifiuti inerti; - discarica per rifiuti non pericolosi - discarica per rifiuti pericolosi. <p>Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984. L'art. 6 ha quindi indicato i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, tra i quali rientrano appunto, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg oggetto della proroga in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico.</p>	
<p>Verifiche sismiche articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31</p> <p>Proroga del termine entro cui i proprietari di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché i proprietari di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, sono tenuti ad effettuare le prescritte verifiche tecniche sui citati edifici ed opere. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Prova pratica di guida del ciclomotore (articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120)</p> <p>E' prorogato il termine del 19 gennaio 2011 nel quale sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni in materia rilascio della patente per la guida del ciclomotore che prevedono l'obbligo di superamento</p>	

<p>di una prova pratica di guida.</p> <p>L'articolo 17 della citata legge 120/2010 integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, prevedendo una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.</p> <p>Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l'esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore, ma tale disposizione si applicherà non prima del 31 marzo 2011, per effetto della proroga in esame. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p>	19 gennaio 2011
<p>Trasporto pubblico locale (articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008)</p> <p>Il differimento concerne il termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente al trasporto pubblico locale, "non conformi" alla disciplina comunitaria e nazionale. Da ultimo il termine era stato fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del decreto-legge 135/2009 che, in un'ottica di adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi comunitari di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi pubblici locali, ha novellato le modalità di affidamento e fissato termini temporali differenziati per ogni diversa modalità. Il termine ora oggetto di proroga è quello relativo agli affidamenti residuali, ovvero diversi da quelli specificamente normati. La concorrenza è il profilo di competenza legislativa statale che ne giustifica l'intervento, altrimenti la materia dei servizi locali è di competenza legislativa residuale delle regioni (come specificato dalla Corte Costituzionale).</p> <p>Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p>	31 dicembre 2010
<p>Proroga dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione (articolo 253, commi 9-bis, primo e</p>	

<p>secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</p> <p>Il citato articolo 253 (Norme transitorie) comma 9-bis, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, prevede che le imprese, fino al 31 dicembre 2010 (termine ora prorogato al 31 marzo 2011), per dimostrare il possesso di taluni requisiti, possono fare riferimento al periodo di attività documentabile relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.</p> <p>Al secondo periodo del citato comma 9-bis, è previsto che per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2011), sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 del codice (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.</p> <p>Il citato articolo 253, comma 15-bis, del codice dispone che in relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 (affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro) fino al 31 dicembre 2010 (ora prorogato al 31 marzo 2011), per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA (articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)</p> <p>Proroga il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi</p>	<p>31 dicembre 2010</p>

<p>conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.</p>	
<p>Approvazione degli studi di settore (articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195)</p> <p>Proroga del termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. A partire dall'anno 2009 tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.</p> <p><u>In questo caso la proroga è fissata al 30 aprile 2012.</u></p>	<p>30 settembre 2011</p>
<p>Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto (articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)</p> <p>Proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in Catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in Catasto. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali. Tale attribuzione provvisoria è effettuata con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il medesimo termine oggetto della proroga.</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Banche popolari (articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)</p> <p>Differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50% del capitale sociale. La proroga è al 31 dicembre 2011.</p>	<p>31 dicembre 2010</p>
<p>Convenzioni per il sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle</p>	

società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane (articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili)

31 dicembre 2010

La disposizione citata prevedeva la possibilità di prorogare, per motivi di pubblico interesse, la durata delle convenzioni – stipulate dal Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA con le pubbliche amministrazioni competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese – che riguardassero la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. La proroga avveniva con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni.

Le convenzioni in questione erano state stipulate ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, legge che conteneva tra l'altro disposizioni (articoli 2 e 3) relative alla trasformazione degli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato deteneva la totalità o la maggioranza anche relativa, in società per azioni. L'articolo 2 recava specifiche prescrizioni per la Cassa per il credito alle imprese artigiane, mentre l'articolo 3 recava una disciplina specifica sulle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ripristino di leggi abrogate riguardanti la cooperazione (art. 2 comma 50)

”Ritornano in vita”, con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010, la legge 13 marzo 1950, n. 114 (limitatamente agli articoli 1 e 4) e la legge 2 aprile 1951, n. 302.

L’effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010 viene disposto poiché è da tale data che è entrato in vigore il c.d. decreto “taglia-leggi” (decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212) che ha disposto l’abrogazione espressa di tante leggi tra le quali quelle ora “ripristinate”, che riguardano il settore cooperativo. Vediamole:

- **la legge n. 302/1951¹** ratifica il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ne novella anche alcuni articoli [in particolare quelli inerenti alle commissioni provinciali di vigilanza (art. 17), al numero minimo dei componenti (art. 22) e ai requisiti mutualistici (art. 26)], la cui vigenza è stata confermata dal decreto legislativo n. 179/2009 e che costituiscono disposizioni basilari del settore, che non sono stati oggetto di modifica neppure ad opera del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sulla vigilanza;

- **la legge n. 114/1950²** è da considerarsi superata nella parte relativa ai registri prefettizi (l'articolo 15 comma 2 del citato decreto legislativo n. 220/2002 infatti ha sostituito lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi con l'albo nazionale delle cooperative) ed ancora attuale per quanto riguarda gli articoli 1 e 4. Infatti, l'articolo 1 è una novella dell'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, tuttora in vigore anche se concernente una disciplina transitoria in riferimento ai termini per l'adeguamento alle nuove norme delle cooperative e alla disciplina in deroga derivante da leggi speciali (ad es., una di queste potrebbe essere quella sulle cooperative sociali); l'articolo 4 disciplina le deliberazioni delle cooperative sia in riferimento all'articolo 1, sia (e questo parrebbe il punto più qualificante) riferendosi "*alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile (in materia di deliberazioni assembleari)*". In pratica con tale deroga si stabilisce che le decisioni, come afferma lo stesso articolo 4, "*possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo*".

¹ “Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285.”

² “Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.”

5 per 1000 (art. 2, comma 1)

Il primo periodo del comma 1 estende anche all'esercizio finanziario 2011 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010) l'applicazione delle disposizioni dell'anno scorso riguardanti il 5 per mille (articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010).

Le attività ammesse al sostegno e al finanziamento del 5 per mille sono:

- a) il volontariato e l'attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori³; **Si ricorda che le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto.**
- b) la ricerca scientifica e dell'università;
- c) la ricerca sanitaria;
- d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

L'ammontare delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per l'anno 2011 è pari a 400 milioni di euro (in pratica 200 milioni di euro in più rispetto a quanto stabilito nella legge di stabilità 2011).

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate ha emanato la [circolare n. 9/E del 3 marzo 2011](#) con la quale ha diramato le istruzioni operative ed il calendario da rispettare per poter rientrare tra i beneficiari del 5 per mille.

Le procedure di iscrizione sono attive **dal 15 marzo 2011**.

Si ricorda che l'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai servizi *fisconline*, in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge (caf, commercialisti, ecc.)

³ L'UNCI, quale associazione operante nei settori di cui all'art. 10, 1° comma, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, negli anni precedenti è rientrata tra i beneficiari.

Ecco il calendario da rispettare:

ENTITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITÀ'		
Adempimenti art. 3 DPCM 23 aprile 2010	Termini indicati nel DPCM 23 aprile 2010	Termini aggiornati applicabili nell'esercizio 2011
Termine per l'iscrizione telematica per gli enti della ricerca scientifica	30 aprile 2010	30 aprile 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti della ricerca scientifica	5 maggio 2010	5 maggio 2011
Trasmissione, da parte del MIUR all'Agenzia delle entrate, dell'elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio	7 maggio 2010	7 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio	14 maggio 2010	14 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti della ricerca scientifica al MIUR	30 giugno 2010	30 giugno 2011
Termine per il controllo, da parte del MIUR, delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti della ricerca scientifica	30 novembre 2010	30 novembre 2011
Termine per l'invio, da parte del MIUR all'Agenzia delle entrate, degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio	31 dicembre 2010	31 dicembre 2011
Pubblicazione degli elenchi degli enti della ricerca scientifica ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2011	31 marzo 2012

Garanzie sui mutui (art. 2, comma 17-quater e 17-quinquies)

Si prevede che le **garanzie ipotecarie** prestate a fronte di un mutuo **continuo** ad assistere il **rimborso** del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, **anche** nel caso in cui l'**ammortamento** del debito sia **sospeso** per volontà del creditore o per effetto di legge.

La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui.

Si ricorda in merito che il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze - MEF, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa. Con circolare del 1° luglio 2010 l'iniziativa è stata prorogata in modo tale da consentire alle imprese di presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall'Avviso sino al 31 gennaio 2011.

Con recente comunicato, l'ABI ha annunciato che, attraverso un nuovo accordo, si è stabilito:

- la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici;
- l'allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell'avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari;
- la previsione secondo cui le banche possono mettere a disposizione delle imprese che lo richiedono specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l'allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile;
- appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

Resta fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Tali nuove norme si applicano anche alle **operazioni di finanziamento cartolarizzate**, nel dettaglio al **finanziamento** erogato dalla banca al **mutuatario** in qualità di debitore ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130). La previsione ha lo scopo di consentire il rimborso del mutuo al cessionario, secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tale ipotesi, la banca è **surrogata** di diritto **nelle garanzie** ipotecarie senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale surroga ha effetto, però, solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni.

Inoltre si prevede che qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento, **riacquisti il credito** in precedenza **cartolarizzato** con cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente.

I **privilegi e le garanzie** di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, **conservano la loro validità ed il loro grado** a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Proroga misure agevolative per alluvione in Veneto (art. 2 comma 2)

L'articolo 2, comma 2 differisce dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Più in dettaglio, si tratta del versamento:

- dei tributi (imposte sui redditi e dell'IRAP)
- dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Proroga misure agevolative per terremoto in Abruzzo (art. 2 comma 3)

È stata ri-prorogata la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011.

Si tratta, in particolare, delle rate in scadenza nel primo semestre del 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010 (si veda l'approfondimento n. 26 di Zoom).

Autotrasporto (art. 2, commi 4-decies/terdecies)

Fondo di Garanzia per PMI

Si proroga al **31 dicembre 2011** la possibilità di godere della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Tale garanzia è concessa mediante ricorso alla Sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (vedi i relativi articoli su Zoom n. 25 e 28).

Il D.M. 21 settembre 2010, che ha concesso la garanzia statale per l'acquisto dei sopra indicati veicoli e rimorchi, mediante rinvio all'articolo 3, del D.P.C.M. 3 giugno 2009, aveva fissato la scadenza dell'intervento al 31 dicembre 2010.

La garanzia in esame, la cui proroga è subordinata alla previa autorizzazione dell'Unione europea, è concessa quale aiuto sotto forma di garanzia.

Adeguamento Corrispettivi carburante - sanzioni

Si interviene sui commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008 (la cui analisi è stata inviata con Zoom n. 15), il quale ha introdotto, nel mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore.

In particolare si stabilisce che per la violazione del comma 6 del citato articolo 83-bis⁴ non si applica la sanzione, attualmente prevista, dell'esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge.

Si aggiunge, infine, un periodo finale al comma 15 con il quale si consente all'autorità competente⁵ ad irrogare le su indicate sanzioni, di pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse. La conoscenza di tali informazioni è finalizzata all'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

Premi INAIL

Si prevede il differimento, per l'anno 2011, al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi (INAIL) da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

⁴ Il comma 6, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, impone al vettore di evidenziare nella fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

⁵ Le autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008 sono:

- l'Agenzia delle entrate, per l'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. Il Ministero provvede altresì alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in materia previdenziale;
- il Ministero dello sviluppo economico, per l'esclusione dai benefici finanziari.

Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL.

La procedura di rateizzazione del pagamento viene estesa anche alla regolazione del premio prevista dal comma 5 dell'articolo 28 del T.U. 1124/1965 in riferimento alle operazioni di conguaglio annuale dei premi anticipati durante l'esercizio, con riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci

Si prevede che parte degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle Amministrazioni interessate.

Gli stanziamenti da ripartire ammontano a 246 milioni di euro ed essa dovrà essere effettuata, entro il 31 gennaio 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.

Unità di movimentazione

Si sostituisce il comma 3 dell'art. 11-bis ("Imballaggi e unità di movimentazione") del D.Lgs. 286/2005.

Viene previsto che per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione vengano applicati gli artt. 126 e 128 del TU delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931.

In base alle previsioni di cui ai citati articoli risulta essere necessario ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione:

- fare una dichiarazione preventiva di esercizio all'autorità locale di pubblica sicurezza (art. 126);
- svolgere la propria attività esclusivamente con persone munite di carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato (art. 128, co. 1);
- tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art. 128, co. 2).

Contributo unificato per controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (art. 2 comma 4-quinquiesdecies)

Il comma 4-*quinquiesdecies* dell'art. 2 prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di Cassazione **non sia dovuto il pagamento del contributo unificato**.

L'art. 2, comma 212 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto in particolare il pagamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi precedentemente esenti da ogni imposta o tassa)

In via transitoria, fino alla data indicata, quindi, troverà applicazione la disciplina del TU giustizia (DPR 115/2002) previgente rispetto alla legge finanziaria 2010.

Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti (art. 2 comma 49)

Il **comma in esame**, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 180/1950 (recante il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), stabilisce che **fino alla data di cessazione** del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati **non possano essere ceduti**.

Si ricorda che in originariamente il richiamato primo comma dell'articolo 1 del D.P.R. 180/1950 sanciva un principio generale di impignorabilità delle retribuzioni dei soli dipendenti pubblici, salvo alcune ipotesi eccezionali. In sostanza, tale regime appariva profondamente diverso da quello previsto dall'articolo 545 c.p.c (recante le regole per la pignorabilità degli emolumenti dei dipendenti privati e del loro TFR) in tema di pignoramento e sequestro delle retribuzioni dei dipendenti privati. In materia, dalla fine degli anni '80, è intervenuta la Corte Costituzionale, che, con una serie di interventi ha imposto il principio di uguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilità della retribuzione.

Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale (art. 2 comma 54)

L'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2011 il **termine relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali** introdotta dall'articolo 32 della legge n.183/2010 (cd. "collegato lavoro"). Si veda la nostra analisi – approfondimento n. 28 di Zoom.

L'**articolo 32 del "collegato lavoro"** ha introdotto una nuova procedura per l'impugnativa dei licenziamenti individuali, la quale, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 6, della L. 604/1966, prevede che l'**impugnazione** del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla ricezione, in forma scritta, della sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.

Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Inoltre, qualora la conciliazione o l'arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro **60 giorni** dal rifiuto o mancato accordo.

Questo meccanismo, entrato in vigore 24 novembre 2010, adesso è stato "congelato" fino al 31 dicembre 2011.

Lavoratori licenziati da enti non commerciali (art. 2 comma 12-undecies)

Il comma 12-undecies reca alcune disposizioni inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non commerciali in crisi.

In primo luogo si prevede la proroga, per il 2011, dell'agevolazione in favore dei **lavoratori licenziati da enti non commerciali** operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1⁶ e 2⁷ del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, consistente nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). Tale agevolazione, prevista originariamente dall'articolo 1, commi 5-8, del D.L. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002, per il settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione, è stato esteso ai richiamati lavoratori per il periodo 2004-2010 dall'articolo 41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002). Contestualmente, si **riduce l'entità dell'organico minimo** che deve essere posseduto dell'azienda ai fini della corresponsione dello stesso trattamento – originariamente superiore a 2.000 unità lavorative – il quale, ai sensi del comma in esame, viene equiparato a quello richiesto dal citato D.L. n. 108, cioè **superiore a 1.800 unità lavorative**.

⁶ Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

⁷ Abruzzo e numerose zone del Centro-Nord appartenenti a varie province.

La norma prevede altresì che gli **enti non commerciali** operanti nel **settore della sanità privata** e in situazione di **crisi aziendale**, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) abbiano comunque diritto al beneficio della sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli **anni dal 2008 al 2011**, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

Centri autorizzati di assistenza agricola (art.2, comma 5-septies)

Si stabilisce al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le società in cui sono costituiti i centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008, il quale reca una significativa riforma della disciplina di tali enti.

La riforma di cui al DM 27 marzo 2008 prevede un adeguamento dei requisiti delle strutture e un ampliamento dei servizi prestati dai Centri di assistenza agricola. Oltre alle attività svolte sulla base alle specifiche convenzioni con gli Organismi pagatori i Caa possono essere chiamati a fornire ulteriori servizi in convenzione con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici. Il decreto fissa anche requisiti minimi di garanzia. Innanzitutto lo statuto delle società deve prevedere oggetto sociale e svolgimento delle attività e in ogni caso le altre attività indicate devono comunque essere compatibili con il ruolo dei Caa.

I Caa devono, inoltre, dimostrare di avere idonea capacità operativa e strutture adeguate. Un altro requisito fondamentale per chi chiede l'autorizzazione è di prevedere la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione abilitate.

Il controllo del rispetto dei nuovi requisiti è affidato alle regioni e province nel cui ambito territoriale ricade l'operatività dei Caa. Le regioni effettuano i controlli sulla base di verifiche a campione nell'ambito di un piano annuale.

La nuova normativa prevede anche che i Caa possano avvalersi di società di servizi il cui capitale deve essere interamente posseduto dalle organizzazioni che hanno costituito il Caa e in ogni caso anche tali società devono essere in regola con i requisiti indicati dal decreto.

Il decreto ministeriale 27 marzo 2008 prevedeva originariamente per l'adeguamento dei CAA ai requisiti prescritti e dunque per l'operatività della riforma il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di esso. Tale termine è stato prorogato una prima volta con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 maggio 2009 e una seconda volta con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 aprile 2010. Tale ultima proroga modifica il decreto 27 marzo 2008 fissando il termine per l'adeguamento ai requisiti in trentasei mesi dalla pubblicazione dello stesso. Il termine viene dunque a scadere il 7 maggio 2011.

Con la disposizione in commento si stabilisce invece un termine diverso (31 marzo 2011), anticipato rispetto alla scadenza attualmente vigente.

Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (art. 2, commi da 5-novies a 5-duodecies)

Il comma 5-novies proroga fino al 31 dicembre 2011 il "*Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre*" la cui prima ed unica versione (quella per il biennio 2007-2009) era stata già prorogata per l'anno 2010 al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari.

Il Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009 è stato approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007.

Ai sensi dell'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) esso è stato prorogato per l'anno 2010, al fine di dare attuazione ad obblighi comunitari (regolamento n. 1198/2006 e regolamento 20 novembre 2009).

I commi 5-decies e 5-undecies definiscono per il futuro un nuovo strumento programmatico in materia di pesca: si tratta del "Programma nazionale triennale della pesca", che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura: esso deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale (indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali ed in coerenza con la normativa comunitaria) ed è indirizzato sia a soggetti imprenditoriali che, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, alle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta al CNEL, alle organizzazioni sindacali nazionali, agli enti bilaterali, ai consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

Dopo aver previsto oneri informativi degli uffici ministeriali competenti, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che regolavano il precedente strumento programmatico (ed il relativo organo definito "Tavolo azzurro"): ossia il citato "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre".

Internet point (art. 2 comma 19)

Viene prorogato al 31 dicembre 2011 l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di internet point.

Al tempo stesso vengono abrogate le disposizioni che prevedevano l'obbligo per i titolari e i gestori di internet point di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività.

Si tratta del c.d. "**decreto Pisanu**" (art. 7 decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144) che prevedeva che fino al 31 dicembre 2010 chiunque intendesse aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, doveva chiederne la licenza al questore, oltre a tutta una serie di procedure burocratiche inerenti la conservazione dei dati degli utenti.

Proroga e rivisitazione carta acquisti/social card (art. 2 commi 46, 47, 48)

L'articolo 2 comma 46 prevede l'avvio di una sperimentazione, in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, per valutare la proroga del programma carta acquisti (la c.d. "social card") e per favorire la diffusione della carta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno.

La **Carta acquisti**, istituita con il decreto-legge n. 112/2008, è concessa ai **richiedenti residenti con cittadinanza italiana** che versano in condizione di maggior disagio economico (i cittadini nella fascia di bisogno assoluto di età uguale o superiore ai **65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni**).

La Carta è utilizzabile per il sostegno della **spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche**. La Carta vale 40 euro mensili e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili.

Il decreto interdipartimentale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008 ha dettato la **disciplina sull'individuazione dei titolari del beneficio**, sull'ammontare del beneficio unitario e sulle modalità di fruizione dello stesso, prevedendo la **stipula di convenzioni** tra i ministeri interessati ed il settore privato per il supporto economico dei titolari delle carte.

Il decreto direttivo 30 novembre 2009 ha disposto l'accredito di un importo aggiuntivo mensile di 10 euro per i titolari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL.

Infine, il D.M. 2 settembre 2009 dispone l'accredito di un importo aggiuntivo mensile di 25 euro, per l'acquisto di latte artificiale e pannolini.

Entro **il 26 marzo 2011**, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti specifici requisiti riguardanti:

- le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari;
- le caratteristiche delle persone bisognose;
- le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno;
- le modalità di adesione dei comuni.

La **sperimentazione** avrà una durata di **12 mesi** dalla assegnazione della carta acquisti agli enti selezionati.

Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto (art. 2, comma 5-bis)

Si proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione – prevista dall'articolo 19, commi 8 e seguenti, del D.L. n. 78 del 2010 - delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

Si ricorda che l'articolo 19 del D.L. n. 78 del 2010, al comma 8 obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia. In caso di inottemperanza della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta - sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994 n. 701. Gli oneri relativi all'attribuzione provvisoria sono posti a carico dell'interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (comma 10).

In sostanza la disposizione conferma l'obbligo, già previsto dalla legge, di effettuare la dichiarazione catastale da parte degli intestatari delle particelle in cui insistono gli immobili non dichiarati al catasto, prorogando, tuttavia, il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato, previsto dal citato art. 2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, al 31 dicembre 2010.

Il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale, previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.

La disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato .

Infine il comma 11 prevede che in caso di inottemperanza entro il termine del 31 dicembre 2010 l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti con la collaborazione dei comuni.

La nuova norma introdotta dal milleproroghe in esame, interviene sulla procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati.

Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

Viene inoltre disposta una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.

I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati a seguito di quanto previsto ai sensi del comma 7, del richiamato articolo 19 del D.L. n. 78, a far data dal 2 maggio 2011⁸.

Impianti distribuzione di carburante (art. 2 comma 5)

Si dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2011, dell'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

La proroga è disposta nel limite di spesa di **24 milioni di euro per l'anno 2012**.

⁸ In base a tale disposizione l'Agenzia del territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Si tratta dell'agevolazione - inizialmente istituita dall'articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata fino al 2010 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi⁹, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

L'agevolazione viene concessa per la ristrutturazione delle reti distributive.

La disposizione prevede altresì che con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo tale da rispettare il tetto di spesa (di 24 milioni di euro) fissato dalla norma.

Si prevede, infine, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui sopra

Quote latte (art. 2, comma 12-duodecies)

Si sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

All'ultima proroga semestrale aveva provveduto l'articolo 40-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (art. 2, comma 16-sexies)

Si dispone il mantenimento in bilancio nell'esercizio finanziario 2011, entro il limite di 120 milioni di euro, delle somme non impegnate al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 2008.

Le somme sono versate all'entrata per essere integralmente destinate, nell'anno 2011, all'incremento della quota – pari a 50 milioni di euro - del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei

⁹ Si ricorda che la riduzione forfetaria del reddito di impresa è attualmente pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).

Conseguentemente, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali viene destinata una quota non inferiore a 40 milioni di euro, rimanendo le restanti risorse assegnabili ad interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei territori.

Sistema bancario (art.2, commi 55-61)

Si prevede la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917 del 1986 (Tuir), e di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto della prossima applicazione del nuovo Accordo di Basilea sul capitale bancario che, come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli istituti bancari. La decorrenza di tale trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Anatocismo (comma 61)

La norma in esame prevede che, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si debba interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Si precisa che non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Agevolazioni al settore cinematografico (art. 2 commi 4, 4-bis e 4-ter)

I commi 4 e 4-bis dell'art. 2 prorogano al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244),, tra cui il credito d'imposta in favore delle imprese sia interne, sia esterne alla filiera del cinema (cd. *tax credit* esterno ed interno) in relazione alla produzione ed alla distribuzione di opere cinematografiche, nonché il credito d'imposta connesso all'utilizzo di manodopera italiana.

Nel dettaglio, si tratta delle agevolazioni in favore del cinema recate dall'articolo 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340 della legge n. 244 del 2007.



Per tutte le specifiche si veda la Nostra analisi alla Finanziaria 2008 inviata con il numero 4 di Zoom.

Inoltre, rimanendo in argomento, il comma 4-ter ha introdotto per **l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche**, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, il **contributo speciale** di un euro a carico dello spettatore, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.